

Costituzione della Fondazione "Migrantes"

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. n. 891/87

UGO Card. POLETTI

Vicario di Sua Santità per la Città di Roma e Distretto
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Considerato il valore pastorale della assistenza religiosa ai migranti e della promozione nelle comunità cristiane di atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza in favore degli stessi;

atteso che il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 30 marzo-2 aprile 1987 ha deliberato, in forza dell'art. 23 lett. h) dello statuto della Conferenza medesima, che venga costituita ai sensi del can. 1303, par. 1 n. 1° del Codice di Diritto Canonico una fondazione autonoma denominata « Migrantes » per meglio esprimere le responsabilità proprie delle Chiese che sono in Italia in ordine al fenomeno della migrazione, e ne ha delineato lo Statuto;

visti i canoni 1303, par. 1 n. 1°; 114; 115, par. 3; 116; 117; 312, par. 1 n. 2° del Codice di Diritto Canonico;

in esecuzione dei compiti affidati dall'art. 29, lett. a) dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana alla Presidenza della medesima

decretiamo

1. - E' costituita la fondazione autonoma « Migrantes », avente sede in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50, retta dallo Statuto allegato, che è contestualmente approvato.

2. - La fondazione « Migrantes » è eretta in persona giuridica pubblica nell'ordinamento della Chiesa, agli effetti e con gli obblighi previsti dalla vigente legislazione ecclesiastica.

3. - Il patrimonio iniziale della fondazione « Migrantes » è costituito dalla somma di L. 100.000.000 (centomilioni), che viene ad essa attribuita dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4. - Per assicurare piena efficacia alla propria azione in vista del perseguimento degli scopi statutari la fondazione « Migrantes » farà domanda per ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

5. - Per la prima volta, e per la durata di un quinquennio, sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- S.E. Mons. CANTISANI ANTONIO, *Presidente*
- Mons. BELOTTI LINO, *Consigliere*
- Mons. FERRANDU SALVATORE, *Consigliere*
- Mons. MAGNANI ERCOLE, *Consigliere*
- Mons. MATARRESE GIUSEPPE, *Consigliere*
- Mons. PETRIS LUIGI, *Consigliere*
- Padre TASSELLO GRAZIANO, *Consigliere*

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvederà a designare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e a proporli alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina, ai sensi degli articoli 9 e 16 dello statuto.

Roma, 16 ottobre 1987

UGO Card. POLETTI
Presidente

STATUTO DELLA FONDAZIONE

CAPITOLO I

ART. 1

Natura della fondazione

La fondazione « Migrants » è l'organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per assicurare l'assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare nella stessa comunità civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti della persona umana.

ART. 2

La fondazione « Migrants » è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico.

Essa ha sede in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50, ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.

ART. 3

Ambiti

I migranti, cui si rivolge l'attività della fondazione, sono le persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, e in modo particolare:

- gli emigrati italiani all'estero;
- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e i profughi;
- i nomadi: Rom e Sint, fieranti, circensi;
- gli addetti alla navigazione marittima ed aerea.

ART. 4

Compiti

I principali compiti dell'Ente, in conformità all'art. 1, sono:

- 1) favorire la vita religiosa dei migranti, offrendo in particolare modo ai cattolici, attraverso una costante opera di evangelizzazione e di catechesi, i mezzi sacramentali e di culto necessari per un loro libero ed originale inserimento nelle Chiese locali;

- 2) sollecitare l'invio di operatori pastorali (sacerdoti, membri di istituti di vita consacrata, laici) ai ministeri in favore di migranti, concorrendo, d'intesa con le Chiese particolari nelle quali sono chiamati a svolgere il loro servizio, alla loro specifica formazione e sostenendoli attraverso un costante collegamento, soprattutto in vista del necessario aggiornamento spirituale e culturale, fino al loro rientro;
- 3) coordinare le iniziative a favore delle migrazioni promosse dalle Chiese locali e dagli organismi di ispirazione cristiana;
- 4) mantenere i contatti con gli uffici ed enti ecclesiali e civili per le migrazioni esistenti in Italia e all'estero, con la disponibilità ad attuare particolari iniziative e servizi che venissero richiesti;
- 5) promuovere la crescita integrale dei migranti perché, nel rispetto e sviluppo dei loro valori culturali e religiosi specifici, possano essere protagonisti nella società civile della quale fanno parte, curare una adeguata informazione dell'opinione pubblica e stimolare l'elaborazione di leggi di tutela dei migranti per una convivenza più giusta e pacifica.

ART. 5

Articolazione interna

L'attività della fondazione si articola in uffici corrispondenti alle competenze dei vari settori:

- Ufficio per la pastorale degli emigrati italiani;
- Ufficio per la pastorale degli immigrati esteri in Italia e dei profughi;
- Ufficio per la pastorale dei Rom e dei Sint;
- Ufficio per la pastorale dei fieranti e dei circensi;
- Ufficio per la pastorale degli addetti alla navigazione marittima ed aerea.

Per un più puntuale perseguimento delle proprie finalità la fondazione può operare anche mediante centri e servizi articolati su base regionale.

ART. 6

Patrimonio

La fondazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- a) Lit. 100.000.000 (centomilioni), somma conferita dalla C.E.I. all'atto della costituzione della fondazione;
- b) eventuali donazioni o lasciti di beni immobili;

- c) i proventi della Giornata Nazionale delle Migrazioni ed eventuali raccolte ordinarie o straordinarie;
- d) contributi privati o pubblici;
- e) ogni altro bene acquisito per favorire il raggiungimento dei propri fini statutari.

Si intende patrimonio stabile della fondazione quello costituito dai cespiti di cui alle lettere a), b), ed e).

Le risorse, di cui alle lettere c) e d) nonché i redditi del patrimonio stabile saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione.

CAPITOLO II

ART. 7

Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 8

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri, nominati per un quinquennio dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.:

- il Vescovo Presidente della CEMi, che è Presidente della fondazione;
- un sacerdote, che svolge le funzioni di Direttore Generale;
- un sacerdote o laico, che svolge le funzioni di tesoriere;
- un Delegato regionale dell'emigrazione, designato dalla CEMi;
- un Delegato nazionale per i missionari, designato dalla CEMi;
- due esperti, designati dalla CEMi.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente; in sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Presidente sceglie il segretario tra i componenti il Consiglio.

I direttori degli Uffici possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, quando particolari ragioni lo richiedano.

ART. 9

I compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- elegge nel suo seno il Vice-Presidente;
- propone alla Presidenza della C.E.I. i membri del Collegio dei Revisori dei conti per la nomina;
- delibera, su proposta del Presidente, le eventuali modifiche dello Statuto della fondazione e il Regolamento della medesima, da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione;
- approva i Regolamenti degli Uffici e l'assunzione del personale;
- approva il Regolamento del personale;
- approva l'assunzione dei servizi di cui all'art. 4,4;
- approva il piano di copertura finanziaria per l'attuazione dei programmi annuali di attività e i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 10

Il Presidente

Il Presidente della fondazione:

- rappresenta legalmente l'Ente;
- convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione, le dirige e, se impedito, delega a sostituirlo il Vice Presidente;
- presenta annualmente una relazione alla Presidenza della C.E.I. sulla situazione e sull'attività della fondazione;
- riferisce sull'attività della medesima agli organi competenti della Conferenza Episcopale Italiana e alla CEMi ogni qualvolta ne venga richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno.

ART. 11

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. fra una terna di candidati proposta dalla Commissione C.E.I. per le Migrazioni.

Il Direttore Generale:

- dirige l'attività ordinaria della fondazione secondo le indicazioni della CEMi e le deliberazioni della Presidenza della C.E.I.;

- coordina in particolare l'attività degli Uffici, promuovendo la loro specificità nel quadro dell'unità organica dell'ente;
- presenta annualmente al Presidente un rapporto sulle attività svolte e sui problemi emergenti.

ART. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. su proposta della CEMi.

Il Tesoriere:

- amministra il patrimonio e i fondi della fondazione secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;
- cura la tenuta dei libri contabili;
- presenta al Consiglio di amministrazione il piano di copertura finanziaria per le varie attività e redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo.

ART. 13

I Direttori degli Uffici

I Direttori degli Uffici sono nominati dal Presidente, avuto il gradimento della CEMi e della Presidenza della C.E.I.

L'incarico dura per un quinquennio ed è rinnovabile.

I Direttori curano l'attività dell'Ufficio secondo gli indirizzi specifici del proprio Regolamento, mantenendo un costante riferimento al Direttore Generale.

Essi presentano annualmente allo stesso un rapporto sulle attività e sui problemi degli Uffici.

ART. 14

I Vice-direttori

L'eventuale nomina di Vice-direttori degli Uffici è di spettanza del Presidente avuto il gradimento della CEMi e della Presidenza della C.E.I.

L'incarico dura per un quinquennio ed è rinnovabile.

I Vice-direttori collaborano con i rispettivi Direttori nell'attività generale dell'Ufficio; ad essi possono essere affidati specifici incarichi e mansioni.

ART. 15

Atti di straordinaria amministrazione

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, relativi a importi che superino la somma minima stabilita dalla C.E.I. ai sensi del can. 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico, la fondazione dovrà richiedere l'autorizzazione alla Presidenza della C.E.I.

Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione di offerte raccolte o di contributi ricevuti per interventi e servizi specificamente finalizzati.

ART. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dalla Presidenza della C.E.I.

Il Collegio è composto da tre membri, il più anziano dei quali funge da presidente.

Il Collegio è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

CAPITOLO III

ART. 17

Rapporti con altri organismi ecclesiali

La fondazione mantiene rapporti con:

- la Presidenza e la Segreteria Generale della C.E.I., con l'impegno di operare secondo le indicazioni e le direttive pastorali da esse emanate;
- la CEMi, per le attività correnti e la continuità del lavoro pastorale;
- gli organismi italiani ed esteri del settore;
- gli uffici e gli organismi della C.E.I. che operano in settori convergenti e complementari.

ART. 18

Adesione ad altri organismi

La fondazione, per meglio realizzare le sue finalità, potrà aderire, con l'approvazione della Presidenza della C.E.I., a organismi ecclesiali e civili aventi finalità simili o complementari.

ART. 19

Disposizioni finali

Le modifiche dello statuto, deliberate ai sensi dell'art. 9, diventano esecutive se approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.

In caso di soppressione dell'ente il suo patrimonio sarà devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a favore di opere aventi finalità attinenti alla cura pastorale dei migranti.